

RIFLESSIONI SUL FUTURO DELL'ESECUZIONE PENALE

RICCARDO TURRINI VITA*

1. Il punto di arrivo di un percorso durato trenta anni nell'esecuzione penale è forse oggi segnato dalle decine di migliaia di donne e uomini che espiano la pena fuori dal carcere.

La funzione sanzionatoria delle detenzione è però immediatamente resa visibile dalle mura del carcere, mentre nella misura alternativa è un reticolato invisibile di relazioni umane ed istituzionali, di rapporti giuridici e professionali che dà realtà alla pena. È possibile, allora, sostenere che la detenzione svolga comunque (anche se in modo insufficiente secondo i canoni costituzionali) una funzione, nel separare dal consorzio civile una persona condannata; tale affermazione non è vera per la pena che si esegua nella società, ovvero, per usare l'inclusiva espressione inglese, per le *community sanctions*.

È noto che si può parlare di sanzione o misura in comunità quando essa mantiene il condannato nella società e richiede alcuni comportamenti che sono stabiliti da un'autorità specificamente incaricata dall'ordinamento⁽¹⁾; tutte le amministrazioni occidentali incaricate di tale parte dell'esecuzione penale condividono tale definizione.

La pena non detentiva (diversa da quella pecuniaria che ha un puro effetto afflittivo) consiste perciò nel seguire un determinato comportamento, definito possibilmente d'intesa fra il condannato e l'agenzia che lo abbia preso in carico. Il contenuto del comportamento da assumere è ciò che viene normalmente indicato come un *programma di trattamento*, espressione introdotta nel 1975 per i detenuti e dopo la recente riforma dell'articolo 72 op, applicabile anche ai condannati posti in misura alternativa. Attraverso tale criterio possono essere giudicate l'efficacia e l'utilità delle diverse forme di pena non detentiva.

* Direttore generale dell'esecuzione penale esterna. L'Autore desidera ringraziare per la cortesia manifestata nella ricerca dei dati riferiti in questo articolo e per la collaborazione istituzionale offerta i magistrati Gabriele Iuzzolino ed Alberto Dioletti, della direzione generale della giustizia penale, e la dottoressa Emanuela Camerini, della direzione generale di statistica.

⁽¹⁾ Consiglio d'Europa, R(92) 16, Glossario e Regole 72 e 32.

Ogni auspicato sviluppo deve perciò tenere per essenziale la considerazione degli elementi che in qualche modo riempiono le previsioni di legge necessariamente generali.

In assenza di un contenuto di tale tipo, al contrario, la pena non detentiva si degrada ad un inefficace esercizio giurisdizionale e amministrativo, sostanzialmente elusivo dei suoi fini costituzionali.

Su tale assunto, crediamo possibili alcune riflessioni, consapevoli che l'istituzione detentiva rimane centrale nell'esecuzione della pena: anche empiricamente, osserviamo che l'ampliamento delle misure alternative limita marginalmente l'accrescimento della popolazione detenuta, e perciò (quali che siano le valutazioni che si facciano del fenomeno) non riduce il controllo sociale della devianza.

2. Il sistema italiano si è incentrato, nel corso di trent'anni, sull'irrogazione della pena detentiva e sulla commutazione della stessa in misura alternativa.

Nel corso dell'anno 2004, sono stati posti in esecuzione 32.085 affidamenti in prova, e 14.645 detenzioni domiciliari. Vanno aggiunti 3.489 detenuti semiliberi.

Dopo il 1981, le sanzioni sostitutive, in qualche modo hanno costituito il primo esempio, nell'ordinamento repubblicano, di pene non detentive o semidetentive applicate direttamente dal giudice della cognizione⁽²⁾.

Nondimeno, esse, a distanza di 24 anni dalla loro istituzione, si presentano di modestissima incidenza (eccezion fatta per la pena pecuniaria). Nel 2005, hanno interessato 703 persone, di cui 58 punite con la semidetenzione, e 645 punite con la libertà controllata.

Concretamente, poi, la semidetenzione è espiata nei reparti per i semiliberi delle case circondariali.

Gli uffici locali di esecuzione penale esterna sono la struttura tecnica di diretta esecuzione delle misure alternative ed incrociano la loro azione con l'attività di altre agenzie, quali i servizi per i tossicodipendenti, o più generalmente le forze di polizia. Per la peculiare modalità di servizio sociale che la legge richiede nell'esecuzione della pena, l'espansione alle relazioni con gli enti locali, le associazioni ed i gruppi della società civile interessati, costituisce un'innegabile implicazione del servizio.

Quanto ai tratti propri dell'attività degli uffici, sono tre le principali classi di atti ai quali mettono capo i procedimenti. Si tratta delle indagini socio-familiari; delle collaborazioni con le commissioni ed i gruppi di trattamento nelle carceri; della presa in carico, aiuto e

⁽²⁾ Precedenti esperimenti del codice Zanardelli non furono giudicati di successo e non furono ripresi nel codice Rocco.

controllo delle persone sottoposte a misura alternativa, alla libertà vigilata, alle sanzioni sostitutive⁽³⁾. Per l'esecuzione penale interna, il servizio sociale offre, all'istituto di detenzione, attività articolate fra la partecipazione ad organi collegiali e la consulenza.

Il procedimento amministrativo inizia per lo più con l'*apertura del caso*. L'assegnazione del procedimento è fatta ad un assistente sociale attraverso la formale emanazione di un ordine di servizio⁽⁴⁾. I due momenti procedimentali si susseguono

(3) Più specificamente, le indagini sono effettuate: per il "trattamento dei condannati e degli internati", su richiesta del tribunale di sorveglianza; per fornire i dati occorrenti per l'applicazione, la modificazione, la proroga e la revoca delle misure di sicurezza (art. 72 comma 4 o.p.), su richiesta del magistrato o del tribunale di sorveglianza; per i soggetti condannati che richiedono la concessione di una misura alternativa dallo stato di libertà (art. 47, 3° e 4° comma o.p.); per fornire al magistrato di sorveglianza notizie utili per l'esame delle istanze di remissione del debito (art. 56 o.p.); per fornire al tribunale di sorveglianza notizie utili in relazione alle istanze di grazia (art. 681 c.p.p.), di liberazione condizionale (art. 682 c.p.p.) e di riabilitazione (art. 683 c.p.p.).

(4) Pertanto, il direttore emette ordini di servizio e, per conseguenza, sono aperti fascicoli:

a) in riferimento alle ordinanze di ammissione all'affidamento in prova al servizio sociale di condannati dalla libertà, che risultino già notificate agli interessati dagli organi competenti, e previa sottoposizione agli obblighi imposti dalla misura medesima, da parte del direttore del Centro;

b) in riferimento alle ordinanze di ammissione di soggetti alla detenzione domiciliare, laddove il tribunale di sorveglianza impartisca disposizioni, dopo che l'ordinanza medesima sia stata notificata, dagli organi di polizia all'interessato;

c) in riferimento alle ordinanze di concessione di liberazione condizionale, con sottoposizione agli obblighi della libertà vigilata;

d) in riferimento alla sottoposizione agli obblighi della misura di sicurezza della libertà vigilata;

e) quando il magistrato di sorveglianza ordini interventi di servizio sociale nei confronti dei liberi controllati;

f) a seguito delle richieste di consulenza che le direzioni degli istituti avanzino ai Centri, nei confronti dei detenuti definitivi;

g) quando le direzioni degli istituti, al momento del colloquio di primo ingresso, abbiano rilevato problematiche familiari, di rapporto con l'ambiente esterno, o problemi economici, del detenuto, la cui soluzione sia di competenza del servizio sociale;

h) su richiesta delle direzioni degli istituti, in ordine alle richieste di conferire con l'assistente sociale, avanzate da detenuti;

i) in riferimento alle ordinanze di ammissione alla semilibertà, di soggetti che abbiano sottoscritto il provvedimento e piano di trattamento in carcere;

j) su richiesta delle direzioni degli istituti, in riferimento alle ordinanze di ammissione all'affidamento in prova, di soggetti detenuti, che abbiano già sottoscritto il provvedimento, di imposizione degli obblighi;

k) in ordine ai bisogni espressi dai familiari dei soggetti detenuti, dai condannati in stato di libertà o dai loro familiari, per problematiche che richiedano l'intervento professionale del servizio sociale; quando si tratti di detenuto, il direttore del Centro comunica al direttore dell'istituto, l'apertura del caso e il nominativo dell'assistente sociale incaricato, in riferimento all'opportunità che quest'ultimo effettui colloqui con il familiare.

logicamente, ma hanno in genere contemporaneità. L'attività di segreteria collegata è la creazione del fascicolo e la relativa operazione di apertura. Le ipotesi sono state tipizzate, con atto generale dell'Amministrazione, seguendo le previsioni dell'articolo 72 dell'ordinamento penitenziario.

3. Alla discussione professionale sulle procedure appena ricordate e sui protocolli da applicare nell'esecuzione penale, si affiancano non poche proposte innovative. È oggi spesso discusso se, nel sistema esistente, sia opportuno che la misura alternativa sia irrogata direttamente da parte del giudice della cognizione: questo pare, sotto un profilo di intervento legislativo, il passo più prossimo, ed in parte già compiuto.

Ad ogni modo, molte voci favorevoli si sono registrate, e meritano un qualche rapido esame le forme già esistenti nell'ordinamento che prefigurano le annunciate innovazioni.

Con l'ampliamento della competenza del giudice di pace alla materia penale (decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274), sono state definite pene di carattere non detentivo, o meglio non carcerario, attraverso la commutazione *ope legis* delle pene detentive previste dalle norme incriminatrici. Al di là dell'obbligo di permanenza domiciliare, l'innovazione più interessante è stata la previsione come forma autonoma di pena, del lavoro di pubblica utilità.

Tale istituto è in linea con altri accorgimenti del processo del giudice di pace, che danno rilievo alla posizione della vittima del reato ed alla rimozione del danno subito (articolo 35), e si connota per avere considerato l'attività riparativa, sia pure spesso puramente simbolica, come pena in se stessa.

È noto che il numero 7 dell'articolo 47 op permette di imporre all'affidato in prova di rimuovere le conseguenze del reato, ma si tratta di aspetti all'interno di un assetto più vasto, nel quale prevalgono diverse considerazioni. La giurisprudenza di merito ha a lungo vanificato, attraverso prescrizioni vuote, la previsione, ed anche lo sviluppo proposto più di recente dai tribunali di sorveglianza è stato limitato da alcune precisazioni della Corte di cassazione.

Le stesse prescrizioni dell'ordinanza soffrono poi di una costitutiva instabilità, che se per un verso può essere usata quale necessaria risorsa di flessibilità, per altro rende imprevedibili i percorsi rieducativi e la loro valutazione. La recente scelta del legislatore che ha condotto i contenuti trattamentali alla sfera tecnica degli uffici, però può costituire l'occasione di riscatto dalla presente situazione.

Tornando al giudice di pace, la pena del lavoro di pubblica utilità è invece una pena di *community service* indipendente da altre, subordinata alla richiesta dell'imputato⁽⁵⁾ ed a numerosi altri limiti di tempo⁽⁶⁾ e di luogo⁽⁷⁾. Se il giudice di pace è il giudice dell'esecuzione delle sue sentenze⁽⁸⁾, sono le articolazioni della polizia territoriale a dare seguito all'ordine di esecuzione del pubblico ministero⁽⁹⁾. Poiché la legge officia il giudice di pace della modifica delle prescrizioni delle sue sentenze, dettando con ragionevole prudenza un criterio piuttosto rigoroso (*motivi di assoluta necessità*, si dice all'articolo 44) si può anche sostenere che egli sia il magistrato di sorveglianza delle proprie decisioni penali.

Tuttavia, non è possibile ammettere che nel caso del giudice di pace vi sia una reale presa in carico dei condannati (o, se si preferisce, che essi siano amministrati da un'agenzia): esiste sì un controllo di polizia, individuato con espresso rinvio alla legge 24 novembre 1981, n. 689, articolo 65, commi 1 e 2, ma non si ritrova quel contributo di assistenza che è parimenti necessario nella dialettica propria della pena in comunità.

Di questa affermazione, possono offrirsi alcune evidenze.

Il decreto del Ministro 26 marzo 2001 ha disciplinato le modalità di svolgimento del lavoro di utilità pubblica⁽¹⁰⁾; il successivo decreto ministeriale 16 luglio 2001, ha delegato i presidenti dei tribunali alla stipula delle convenzioni che permettono il concreto esperimento del lavoro presso gli organi e gli enti individuati dal decreto legislativo⁽¹¹⁾.

I presidenti di tribunale nel corso degli anni non sono rimasti inoperosi. Alla fine del 2002, erano state stipulate 556 convenzioni. Al 18 giugno 2003, altre 53 convenzioni si erano aggiunte ed al 28 novembre 2005, si erano aggiunte 226 convenzioni⁽¹²⁾. Sono dunque in tutto 782 convenzioni.

Il contenuto delle ormai numerose convenzioni, tuttavia, non è stato oggetto di ratifica da parte della competente arti-

⁽⁵⁾ Articolo 54, comma 1.

⁽⁶⁾ Da dieci giorni a sei mesi, per non più di sei ore la settimana, salva diversa richiesta del condannato, ma per non più di otto ore giornaliere (articolo 54, commi 2, 3, 4).

⁽⁷⁾ L'ambito ammesso è quello della provincia (articolo 53, comma 2).

⁽⁸⁾ Articolo 40.

⁽⁹⁾ Articolo 4, commi 2 e 3.

⁽¹⁰⁾ Articolo 54, comma 6,

⁽¹¹⁾ Stato, regioni, province, comuni, enti od associazioni di assistenza sociale e di volontariato.

⁽¹²⁾ Si vedano le note 18 giugno 2003 e 28 novembre 2005 del DAG, direzione generale della giustizia penale.

colazione ministeriale, e quindi non esistono valutazioni sulla conferenza del contenuto degli accordi al fine perseguito dell'esecuzione della pena.

La frammentazione di competenze non permette di valutare l'effettiva incidenza della nuova pena, né il tasso di buon esito, che sarebbe comunque un giudizio indiretto, poiché non è prevista una valutazione sull'esito del lavoro prestato dal condannato.

Ad ogni buon conto, i dati esistenti mostrano che sono state pronunciate dal giudice di pace, nel 2004, solo 225 condanne al lavoro di pubblica utilità (tavola 1). Il dato è parziale, perché alcuni distretti non hanno riferito (Firenze, Milano, Napoli, Salerno, Trieste, tavola 2), ma anche raddoppiando il numero la marginalità dell'istituto appare evidente, specie rispetto al gran numero di convenzioni stipulate.

Non si è raccolta l'evidenza dei soggetti denunciati per violazione dell'articolo 56 del decreto legislativo, che costituisce la clausola di garanzia dell'effettività delle pena: clausola, se ne converrà, debole ed onerosa, comportando un nuovo processo penale, di fronte al giudice monocratico del tribunale.

4. Prima di accedere alla recente modifica della sospensione condizionale della pena, appare utile portare l'attenzione sulla procedura di estinzione del reato conseguente a condotte riparatorie⁽¹³⁾ stabilita per il processo penale del giudice di pace.

In essa, infatti, si ritrovano alcuni accorgimenti che esistono in altri ordinamenti⁽¹⁴⁾ e che hanno trovato qualche spazio nel processo penale minorile. La norma merita attenzione, per la formulazione sensibile ad un'aggiornata percezione della funzione della sanzione (laddove si legge *pronuncia la sentenza di estinzione... solo se ritiene le attività...idonee a soddisfare le esigenze di riparazione del reato e quelle di prevenzione*⁽¹⁵⁾), ed anche per lo snodo processuale che propone, finalizzando la sospensione del giudizio per tre mesi, al compimento delle attività riparatorie ed insieme al controllo delle stesse attraverso un ufficiale di polizia giudiziaria o di un operatore di servizio sociale dell'ente locale⁽¹⁶⁾.

Si può affermare che il modello processuale così designato sia quello più idoneo all'applicazione di pene non detentive direttamente da parte del giudice della cognizione, sempre che

⁽¹³⁾ Articolo 36.

⁽¹⁴⁾ In Francia, ad esempio, un simile meccanismo può essere svolto direttamente innanzi al procuratore della Repubblica.

⁽¹⁵⁾ Articolo 36, comma 2.

⁽¹⁶⁾ Articolo 36, commi 3 e 4.

non si voglia scegliere una strada diversa e rendere generale la divisione di compiti fra giudice del reato e giudice della pena, come da taluni auspicato.

5. Con la legge 11 giugno 2004, n. 145, si è ampliata la considerazione delle possibilità di azioni riparatorie, ed a tale fine è stato novellato l'istituto della sospensione dell'esecuzione della pena, disciplinato dal codice penale.

In effetti, come tralaticciamente ripreso dalle massime della Corte di Cassazione, la sospensione mirava ad evitare l'effetto dannoso della convivenza carceraria ed insieme a sostituire con il timore di una pena già irrogata quello più remoto della pena comminata dalla legge, nel senso, dunque, della prevenzione speciale. Le condizioni risarcitorie, erano indebolite dalla pur equa previsione di opporre l'impossibilità da parte del condannato, e avevano collegato l'istituto alle conseguenze civili della responsabilità da reato. La nuova previsione di legge può invece salutarsi con favore inserendosi nella linea degli strumenti di diversione, non dal processo, ma dall'esecuzione restrittiva, che da tempo guardano positivamente a provocare gesti concreti e visibili del ravvedimento del reo. Sono, fra l'altro, coerenti con le indicazioni dell'articolo 27 del regolamento di esecuzione dell'ordinamento penitenziario⁽¹⁷⁾.

Non potrebbe segnalarsi a sufficienza tale valore, specie in epoca di crescente sfiducia nella capacità statuale di proteggere i beni primari della vita personale; si tratta, d'altronde, di un arricchimento in senso trattamentale (proporzionato alla relativa modestia dei fatti sottoponibili a sospensione condizionale) che presenta i requisiti generali raccomandati dal Consiglio d'Europa, in particolare il carattere volontario dell'accettazione delle misure riparative.

Tale opportuno intervento ha però mancato sotto il profilo della messa in opera amministrativa. L'art. 5 della legge, operando sulle disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale, ha inserito l'articolo 18-*bis*, che dispone che nei casi di cui all'articolo 165 del codice penale il giudice dispone che il condannato svolga attività non retribuita a favore della collettività osservando, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 44, 54, commi 2, 3, 4 e 6, e 59 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274.

Si tratta della disciplina appena esposta e criticata.

La prima conseguenza è che di tali speciali forme di sospensione condizionata non si effettua registrazione: come si può

⁽¹⁷⁾ DPR 30 giugno 2000, n. 230.

vedere dalla modulistica di registrazione delle decisioni dei giudici di primo grado (monocratici e collegiali, tavole 3 e 4) il dato non è rilevato. Non è perciò possibile offrire alcuna valutazione sull'applicazione della legge.

A titolo comparativo, si possono esaminare i dati registrati, relativi ai condannati posti in sospensione della pena per effetto della legge primo agosto 2003, n. 207 (il cd *indultino*⁽¹⁸⁾). Poiché il legislatore ha voluto comunque permettere interventi di servizio sociale, a mente dell'articolo 47 op (a scapito per il vero di una migliore collocazione sistematica della norma), i condannati sono presi in carico dagli uffici locali e se ne ha quanto meno l'evidenza statistica negli anni: sono state interessate, complessivamente, 8130 persone.

Nondimeno, si ritiene che la via scelta abbia bisogno di un miglioramento operativo ma che essa costituisca un'opportuna *terza via* fra la crisi dell'effettività legata all'elevato numero di sospensioni della pena accordate in sentenza, da un lato, e l'esecuzione penitenziaria nella forma più rigorosa che è la detenzione, dall'altro.

Già il 25 ottobre 1991, la relazione della Commissione di riforma del codice penale, presidente Pagliaro, prevedeva la possibilità (e, in caso di seconda o di terza concessione, necessità) che, sospesa la pena detentiva, il condannato fosse sottoposto a prescrizioni, divieti, trattamenti terapeutici o interventi di sostegno sociale, i quali non ledessero diritti inviolabili della persona né costituissero limitazioni eccessive della vita di relazione, con eventuale affidamento in prova al servizio sociale e con la relativa abrogazione delle disposizioni della legge penitenziaria in materia di affidamento in prova al servizio sociale⁽¹⁹⁾.

In modo più audace, la proposta della commissione La Greca, in materia di sanzioni per tossicodipendenti, prescindeva dal passaggio in giudicato della sentenza per l'applicazione delle mi-

⁽¹⁸⁾ Per altre considerazioni su quella legge, mi si permetta rinviare a R. Turrini Vita, L'«indultino», rilievi di diritto penitenziario, in *Diritto penale e processo*, (12) dicembre 2003.

⁽¹⁹⁾ Si suggeriva anche la possibilità (e, in caso di seconda o di terza concessione, necessità) che la sospensione della pena detentiva fosse disposta in misura parziale sino ai due terzi della pena inflitta, applicandosi, in luogo della pena detentiva, semidetenzione; detenzione saltuaria; arresti domiciliari (sic!); libertà controllata; lavoro di utilità sociale ed eventuale revoca della sospensione della pena accessoria; revoca della sospensione della pena detentiva per sopravvenienza di condanne a pena non sostituita per le quali risulti inammissibile l'originaria concessione o la persistenza della misure, ovvero per inosservanza degli obblighi imposti o della sanzione sostitutiva applicata.

sure ma non contraddiceva il limite costituzionale della decisione definitiva, poiché richiedeva l'accettazione volontaria delle condizioni, ed era così rispettosa della regola 35 della raccomandazione (92)16 del Consiglio d'Europa. Specialmente per i tossicodipendenti, ma anche per molti altri reati di tipo non professionale (si pensi al danneggiamento a strutture sportive fatto da tifosi), la prospettiva della chiusura della vicenda penale sarebbe potuta essere di stimolo ad un più generale ripensamento di vita.

7. Pare quindi certa l'utilità di introdurre la possibilità di irrogare la sanzione oggi definita alternativa, direttamente da parte del giudice della cognizione.

In ragione dei particolari caratteri della Costituzione italiana, vi sarebbe certo bisogno di grande accortezza nella legge processuale, in particolare circa il modo di scandire il procedimento affinché la pena in comunità sia idoneamente calibrata sul condannato e per far sì che il giudice della cognizione possa adeguatamente essere informato, già durante il processo, delle possibilità concretamente esistenti per la presa in carico da parte degli uffici ed anche sui limiti ontologici della presa in carico.

Le difficoltà non parrebbero insormontabili, almeno per quelle misure strutturate come la detenzione domiciliare che non richiedano una forte partecipazione personale ad un programma di recupero, ma la semplice osservanza di alcuni obblighi.

È decisamente auspicabile che il giudice della cognizione possa pronunciare condanne a pene che, nel momento esecutivo, mostrino uno spiccato carattere costruttivo: ad esempio, un determinato lavoro di utilità, da scegliere fra una pluralità di possibilità predisposte dagli uffici di esecuzione penale.

Deve però evitarsi che il generico rinvio ai modi usati dal giudice di pace renda puramente rituale la prescrizione. Come si è ripetuto, il contributo tecnico nel momento della strutturazione ed in quello di esecuzione, è imprescindibile.

Anche sotto l'accennato profilo della percezione sociale dell'istituto, solo la chiara e visibile esistenza di prescrizioni e di un'agenzia di controllo, rende riconoscibile l'efficacia della sanzione penale agli occhi dei consociati ed evita, per quanto possibile, che sia rimessa alla casualità dell'accertamento di un reato successivo la valutazione negativa della sospensione.

Appaiono queste, al momento, le prospettive, insieme di esigente miglioramento e di accrescimento delle *community sanctions* nel nostro Paese: crediamo che, come mostra la contingenza penitenziaria, siano l'unico futuro possibile ed umano.

TAVOLA 1

MISURE ALTERNATIVE
Dati complessivi
 Anno 2004

CODICE	TIPOLOGIA INCARICO	CASI PERVENUTI	CASI SEGUITI*
<i>AFFIDAMENTO IN PROVA</i>			
94TL	Affidati tossicodipendenti dalla libertà	2.486	5.189
94TD	Affidati tossicodipendenti dalla detenzione	846	1.632
47DE	Affidati dalla detenzione	2.060	4.098
47LI	Affidati dalla libertà	11.700	21.049
47ML	Affidati militari	67	117
TOTALE		17.159	32.085
<i>SEMILIBERTÀ</i>			
48DE	Semilibertà dalla detenzione	1.314	2.841
48LI	Semilibertà' dalla libertà	340	648
TOTALE		1.654	3.489
<i>DETENZIONE DOMICILIARE</i>			
47TD	Detenzione domiciliare dal carcere	1.788	3.348
47TL	Detenzione domiciliare libertà	4.792	8.241
47TP	Detenzione domiciliare provvisoria	2.202	3.056
TOTALE		8.782	14.645

* Seguiti = casi pervenuti nel periodo di rilevazione + casi in carico al 1° gennaio 2004.

TAVOLA 2

MISURE DI SICUREZZA E SANZIONI SOSTITUTIVE
Dati complessivi
Anno 2004

CODICE	TIPOLOGIA INCARICO	CASI PERVENUTI	CASI SEGUITI*
LIBERTÀ VIGILATE			
55SE	Libertà vigilata in sentenza	450	934
55CN	Libertà vigilata da condizionale	25	99
55LV	Libertà vigilata per conver. misure di sicurezza det.	301	650
55IN	Libertà vigilata per lic. esper. internati	269	533
TOTALE		1.045	2.216
SANZIONI SOSTITUTIVE			
00SD	Semidetenzione	41	58
00LC	Libertà controllata	325	645
TOTALE		366	703

* Seguiti = casi pervenuti nel periodo di rilevazione + casi in carico al 1° gennaio 2004.

TAVOLA 3

Numero sentenze di condanna alla pena di lavoro di pubblica utilità emesse dagli uffici del giudice di pace
Dati distrettuali - Anno 2004

SENTENZE DI CONDANNA ALLA PENA DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITÀ									
Distretti	Uffici distrettuali	Anno 2004	1° trimestre 2004	2° trimestre 2004	3° trimestre 2004	4° trimestre 2004			
Distretto di ANCONA	Giudice di pace	31	14	9	3	5			
Distretto di BARI	Giudice di pace	4	3	0	0	1			
Distretto di BOLOGNA	Giudice di pace	35	8	4	3	20			
Distretto di BOLZANO/BOZEN	Giudice di pace	10	5	1	0	4			
Distretto di BRESCIA	Giudice di pace	14	3	4	1	6			
Distretto di CAGLIARI	Giudice di pace	3	2	1	0	0			
Distretto di CALTANISSETTA	Giudice di pace	4	1	0	1	2			
Distretto di CAMPOBASSO	Giudice di pace	6	1	0	0	5			
Distretto di CATANIA	Giudice di pace	3	1	1	0	1			
Distretto di CATANZARO	Giudice di pace	3	2	0	0	1			
Distretto di FIRENZE	Giudice di pace	32	12	10	6	4			
Distretto di GENOVA	Giudice di pace	9	0	3	2	4			
Distretto di L'AQUILA	Giudice di pace	4	2	0	1	1			
Distretto di LEGGE	Giudice di pace	0	0	0	0	0			
Distretto di MESSINA	Giudice di pace	0	0	0	0	0			
Distretto di MILANO	Giudice di pace	12	6	5	0	1			
Distretto di NAPOLI	Giudice di pace	2	1	0	0	1			
Distretto di PALERMO	Giudice di pace	5	0	5	0	0			
Distretto di PERUGIA	Giudice di pace	1	0	0	1	0			
Distretto di POTENZA	Giudice di pace	1	0	1	0	0			
Distretto di REGGIO CALABRIA	Giudice di pace	1	1	0	0	0			
Distretto di ROMA	Giudice di pace	10	8	2	0	0			
Distretto di SALERNO	Giudice di pace	0	0	0	0	0			
Distretto di SASSARI	Giudice di pace	2	0	0	2	0			
Distretto di TARANTO	Giudice di pace	0	0	0	0	0			
Distretto di TORINO	Giudice di pace	12	3	3	4	2			
Distretto di TRENTO	Giudice di pace	7	0	0	0	7			
Distretto di TRIESTE	Giudice di pace	6	3	1	2	0			
Distretto di VENEZIA	Giudice di pace	8	2	5	0	1			
TOTALE NAZIONALE		225	78	55	26	66			

Fonte: Ministero della Giustizia - Direzione Generale di Statistica.

TAVOLA 4

Uffici inadempienti alla rilevazione

Distretti	Materia	1° trimestre 2004	2° trimestre 2004	3° trimestre 2004	4° trimestre 2004
Distretto di FIRENZE	Inadempiente	—	—	1	1
Distretto di MILANO	Inadempiente	—	—	—	1
Distretto di NAPOLI	Inadempiente	1	1	1	1
Distretto di SALERNO	Inadempiente	—	1	1	2
Distretto di TRIESTE	Inadempiente	—	—	1	1